

REGOLAMENTO allo Statuto dell'Associazione Turistico-Culturale «OSPITALITA' & CULTURA»

01)- Hanno diritto di **voto** i **soli** soci che:

- a)- risultano regolarmente iscritti;
- b)- siano in regola con i versamenti delle quote associative pregresse sino all'ultimo semestre scaduto.
Se si è arretrati anche di una sola quota semestrale si ha solo diritto ad assistere alle assemblee.

Fin quando non avrà saldato il debito pregresso lo stesso non ha alcun diritto di voto o di parola in tali assemblee.

02)- ai sensi dell'art. 6, lettera **b.** dello Statuto, il socio che risulta **moroso da «dodici mesi»** nel pagamento della quota associativa e non provvede a sanare la sua situazione debitoria, dopo un apposito invito inviatogli per raccomandata o con altro mezzo con cui è possibile fornire la prova dell'invito ricevuto - trascorso in ragionevole tempo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione di tale invito -, sarà dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo.

Egli potrà essere riammesso a socio dietro presentazione di motivata domanda – che sarà vagliata dal Consiglio Direttivo - purchè provveda al pagamento del periodo pregresso scoperto onde assicurargli la sua continuità alla partecipazione associativa;

03)- eventuali richieste, proposte o segnalazioni generiche da parte dei soci, vanno presentate – per iscritto - al Consiglio Direttivo, almeno 20 giorni antecedenti la convocazione della prima dell'assemblea programmata, per potere essere ascritte nell'ordine del giorno di tale assemblea.

Quelle pervenute entro i 19 giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea programmata, saranno ascritte all'ordine del giorno della successiva assemblea da programmare;

04)- i **conviventi del socio**, possono frequentare la sede dell'Associazione assoggettandosi all'obbligo di mantenere un contegno dignitoso e corretto;

05)- i **parenti del socio** – extra nucleo familiare - possono avanzare autonoma richiesta di ammissione a socio, in esenzione del pagamento della quota «una-tantum» di «ammissione»;

06)- nessun socio, può disporre dei locali della sede dell'Associazione per adunanze che abbiano **fine privato**. E' rigorosamente ed inderogabilmente vietata ogni riunione o manifestazione avente finalità **politica e/o sindacale**;

07)- è consentito, eccezionalmente, l'ingresso nei locali dell'associazione ai non soci, purchè **accompagnati da un socio**;

08)- il Consiglio Direttivo è autorizzato ad assumere ogni iniziativa di gestione ordinaria. Per gli indebitamenti lo stesso deve tenere conto di quanto riportato nelle successive lettere **a), b) e c)**:

a)- nel caso di indebitamento **ordinario**, questo non può superare **l'80% dell'effettivo saldo contabile della cassa** (entrate meno uscite) risultante al momento della spesa;

b)- nel caso di indebitamento **straordinario**, questo non può superare **il 50% del totale delle quote «annuali associative» dovute** dai soci risultanti regolarmente iscritti;

c)- per gli indebitamenti superiori a quelli descritti alle precedenti lettere a) e b), li stessi devono essere «preventivamente» autorizzati, a voto palese, dalla prima Assemblea ordinaria utile dei soci;

09)- il Consiglio Direttivo può adottare **ogni iniziativa rientrante negli scopi sociali**, previa delibera da parte dell'assemblea ordinaria;

10)- previa valutazione del Consiglio Direttivo, alle manifestazioni sociali **riservate ai soli soci possono essere invitati anche non soci**, dietro domanda o proposta da parte di un socio;

11)- **le domande di ammissione a socio devono essere presentate su apposito modello, fornito dall'Associazione, con l'osservanza delle seguenti norme e indicazioni:**

A. indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, professione e il nominativo di due soci che possano presentarlo i quali devono controfirmare la sua domanda;

B. dichiarare di attenersi allo Statuto, al presente Regolamento ed alle deliberazioni degli Organi Sociali;

C. fornire eventuali notizie personali, ai soli fini del raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto della privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196 e successive modificazioni e integrazioni;

D. autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali, nell'ambito delle iniziative, dei servizi svolti e/o prestati ai soli fini del raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto della privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196 e successive modificazioni e integrazioni;

12)- in caso di mancata accettazione della carica di uno o più soci eletti oppure nel caso di dimissioni di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione, partendo dal primo, dal secondo ecc. ecc. della graduatoria dei soci non risultati eletti.

Il Consigliere cooptato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere sostituito. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Alla prima riunione dell'Assemblea ordinaria il Consiglio stesso metterà all'ordine del giorno sia le dimissioni del membro che la ratifica della nomina del nuovo membro cooptato per la copertura della carica resasi vacante in precedenza;

13)- **il socio che si comporti in maniera scorretta, indegna e/o per qualsiasi fatto** documentato che comporti la menomazione della dignità di un altro associato, il Consiglio Direttivo potrà provvedere a sottoporre il socio a provvedimento disciplinare la cui applicazione, comunicata all'interessato con lettera raccomandata, va graduata, a seconda della gravità, in:

- a. censura scritta;
- b. sospensione temporanea per un massimo di giorni quindici;
- c. sospensione cautelativa per un massimo di giorni sessanta;
- d. radiazione.

Tali provvedimenti disciplinari saranno applicati anche nei confronti di quei soci per i quali si manifestino motivi di incompatibilità, quali violazione delle norme statutarie, intralci alla regolare attività dell'Associazione e chi svolga attività concorrenziali a quella dell'Associazione;

14)- in merito al **comportamenti del buon vivere**, la vita dell'Associazione Culturale «OSPITALITÀ e CULTURA» è basata sul **reciproco rispetto** dei soci tra loro e degli stessi verso l'Associazione, lo Statuto e i suoi Regolamenti;

15)- **la sede dell'Associazione, attualmente, in attesa che venga reperito un idoneo locale, viene stabilita in Parabita (LE), Via Roma nr. 18, presso il domicilio di un associato;**

16)- l'Associazione potrà attivare, per se stessa e/o per i suoi associati, uno o più **domini web con relativo o relativi siti ed e-mail o altre forme o sistemi telematici utili**. Potrà porli a disposizione sia dei propri soci come pure eventualmente - salvo che gli scopi sociali non prevedano il contrario - anche all'esterno dell'Associazione. Per poter dare attuazione a tali servizi saranno studiate e previste apposite procedure;

17)- **in merito alle disposizioni Legislative che regolano lo specifico settore del G.A.S. (Gruppo di Acquisto Solidale), operante nel campo sociale e cooperativistico, si precisa che lo stesso - per essere considerato tale - deve operare e/o conformarsi alle disposizioni e alle clausole riportate sia al comma 7 dell'art. 4 del D.p.r. 26-10-1972, nr. 633 che al contenuto dei commi 266 e 267 dell'art. 1 della Legge 24/12/2007 nr. 244, riguardante la legge finanziaria 2008. (G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285).**

Si riporta, di seguito, il contenuto di tali commi vigenti nel tempo:

- **comma 7 dell'art. 4** Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;

- **comma 266 dell'art. 1** Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
- **comma 267 dell'art. 1** Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18)- **In relazione alle norme legislative (civilistiche e fiscali) vigenti nel tempo, che regolamentano i G.A.S., gli associati che aderiscono al Gruppo di Acquisto Solidale devono attenersi «anche» a tutto quanto descritto nei seguenti sottopunti:**

- a)- le prestazioni dei soci per il raggiungimento dei fini statutari dell'Associazione sono da ritenersi di VOLONTARIATO, gratuite e **sotto la esclusiva responsabilità personale dell'associato;**
- b)- le ordinazioni – per gli acquisti - verranno effettuate, in genere, in date prefissate. I soci, di conseguenza, sono tenuti a consegnare le proprie richieste con congruo anticipo;
- c)- **il pagamento della merce richiesta dal socio è da effettuarsi all'ordine, mediante pagamento in contanti** o con un versamento preventivo su un eventuale conto corrente dell'Associazione.
Nel caso in cui non è possibile quantificare il costo della stessa merce, il socio dovrà versare un acconto o un deposito cauzionale stabilito dai componenti del G.A.S. incaricati o delegati ad effettuare gli acquisti ordinati, commissionati o prenotati ecc. ecc..
Il conguaglio – in contanti - verrà effettuato al momento della consegna della stessa merce;
- d)- **è previsto un rimborso spese ai soci, incaricati o delegati ad effettuare gli acquisti ordinati, commissionati o prenotati ecc. ecc., su presentazione di adeguata documentazione.**
In mancanza di idonea documentazione, è previsto un rimborso kilometrico scaturente dai conteggi riportati al punto successivo;
- e)- per ogni **singola** spesa ordinata ecc. ecc. e, conseguente consegna, il **costo della stessa sarà aumentato di un importo scaturente dall'addebitamento di un rimborso del costo Kilometrico pari al 10% del prezzo della benzina «vigente nel tempo»,** come emergente dai conteggi descritti nel seguente **esempio:**
 - per gli acquisti sono stati percorsi in totale Km 21;
 - costo della benzina, nel tempo, €. 1,50;
 - rimborso del costo Kilometrico pari al 10% del prezzo della benzina è uguale a € .0.15;
 - percorsi Km 21 che moltiplicati per il costo kilometrico di €. 0,15 sommano a totali €3,15;
 - la somma totale così ottenuta sarà sempre arrotondata per «eccesso» a € 0,50 superiori per cui l'importo di €. 3,15 sarà arrotondato a €. 3,50.

Il totale del costo kilometrico del trasporto di ogni singola spesa - ottenuto dai conteggi di cui sopra - sarà suddiviso tra i soci che hanno ordinato la spesa che gli viene consegnata;
- f)- **i fornitori** effettueranno la consegna della merce ordinata in un solo luogo, da definirsi volta per volta con il socio che è stato incaricato per la singola transazione commerciale.
Il pagamento della merce - come da specifici accordi con i fornitori - sarà in contanti o con altri mezzi di pagamento (assegni, bonifici ecc. ecc.).
I soci devono prelevare i prodotti ordinati - e arrivati - nel più breve tempo possibile.
E' da escludersi qualunque tipo di responsabilità da parte del socio - che si incarica di questa operazione/transazione - sui prodotti, sulla loro conservazione, sul loro stazionamento nel luogo prefissato per la consegna al socio committente ecc..

Il presente Regolamento, integrativo delle norme contenute nello Statuto dell'Associazione Culturale «OSPITALITÀ e CULTURA», è stato approvato dai componenti tutti riuniti in seno alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci del 27 maggio 2008.
Esemplare contenente gli **aggiornamenti ratificati** dalle Assemblee dei Soci: **18 marzo 2010; 26 marzo 2011.**